



# SICUREZZA DEI GIOCATTOLI NELL'UE

**GUIDA PRATICA AGLI  
OBBLIGHI LEGALI  
DI FABBRICANTI,  
IMPORTATORI E  
DISTRIBUTORI**

Parte di una campagna educativa finanziata dalla Commissione europea e attuata dall'Associazione europea delle industrie del giocattolo (TIE) tra il 2012 e il 2014 per spiegare i requisiti della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e ciò che essi significano per le aziende dell'Unione europea.

Esclusione della responsabilità: la presente pubblicazione è da intendersi come guida per facilitare la comprensione e l'applicazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e successive modifiche e non è finalizzata a sostituire i contenuti della direttiva di cui sopra. Per una versione completa della direttiva e delle modifiche si rimanda alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea disponibile sul sito Internet della Commissione europea:

[http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm)

## INTRODUZIONE

I requisiti sulla sicurezza dei giocattoli previsti in Europa sono tra i più restrittivi al mondo. La nuova direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (DSG) ha rafforzato le regole della direttiva del 1988 con nuove norme sull'applicazione e nuovi requisiti sulla sicurezza.

La DSG è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 30 giugno 2009 ed è applicabile ai giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011, mentre le norme relative alle sostanze chimiche sono in vigore dal 20 luglio 2013.

La presente pubblicazione fa parte di una campagna educativa finanziata dalla Commissione europea e attuata dall'Associazione europea delle industrie del giocattolo (TIE) tra il 2012 e il 2014 per spiegare i requisiti della direttiva DSG e ciò che essi comportano per le aziende dell'Unione europea (UE), siano esse costituite da fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori o distributori di giocattoli. Essa vuole essere una guida pratica che riepiloga gli obblighi di tutti gli operatori principali. Mentre i fabbricanti sono responsabili della sicurezza dei loro prodotti, gli importatori, i distributori, gli organismi notificati e le autorità nazionali devono anche svolgere un ruolo importante nel far sì che i giocattoli venduti nei negozi europei siano conformi a tutti i requisiti di sicurezza.



**LEI PUÒ ESSERE  
CONSIDERATO UN  
FABBRICANTE?**

*Un fabbricante è una  
qualsiasi persona fisica o  
giuridica che fabbrica un  
giocattolo, oppure che lo fa  
progettare o fabbricare e lo  
commercializza apponendovi  
il proprio nome o  
marchio.*

**1.**

**OBBLIGHI DEL  
FABBRICANTE**

## TRA I VARI OPERATORI ECONOMICI IL FABBRICANTE È PALESEMENTE SOGGETTO AL MAGGIOR NUMERO DI OBBLIGHI:

1

### PROGETTARE E FABBRICARE GIOCATTOLI CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA.

I fabbricanti devono assicurarsi che i giocattoli che immettono sul mercato siano stati progettati e fabbricati conformemente ai cosiddetti "requisiti essenziali di sicurezza". Pertanto i giocattoli, comprese le sostanze che essi contengono, non devono mettere a repentaglio la sicurezza o la salute dei bambini e di altri utenti. I fabbricanti devono rispettare le norme relative alle proprietà fisiche, meccaniche, chimiche ed elettriche dei giocattoli, nonché quelle relative a infiammabilità, igiene e radioattività.



### IMPORTAZIONE O DISTRIBUZIONE NELL'UE - SIATE CONSAPEVOLI DEI VOSTRI OBBLIGHI!

**Nel caso in cui il fabbricante avesse sede al di fuori della UE e l'importatore o il distributore immettesse il giocattolo sul mercato a proprio nome o con il proprio marchio di fabbrica, l'importatore si assumerà automaticamente le responsabilità del fabbricante. Lo stesso si applica in caso di modifica di un giocattolo già immesso sul mercato e così facendo si potrebbe alterarne la conformità.**

2

### REDIGERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CONSERVARLA PER UN MINIMO DI 10 ANNI. ESEGUIRE VALUTAZIONI DI SICUREZZA E CONFORMITÀ.

I fabbricanti sono tenuti a redigere la documentazione tecnica dei giocattoli e a eseguire le valutazioni previste in relazione a sicurezza e conformità.

La documentazione tecnica deve contenere tutte le informazioni pertinenti relative alla modalità adottata dal fabbricante per fare in modo che i giocattoli siano conformi a tutti i requisiti previsti dalla direttiva. Tale documentazione va conservata per un periodo di 10 anni dopo che un giocattolo è stato immesso sul mercato.

La DSG prevede che tutta la documentazione tecnica sia redatta in una delle lingue ufficiali dell'UE. Le lingue ufficiali sono definite da ogni Stato membro ed elencate in un documento pubblicato sul sito Internet della Commissione europea (si veda pagina 8). Dietro richiesta motivata, un'autorità nazionale può richiedere una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica nella lingua dello Stato membro.

Una **valutazione della sicurezza** prevede che il fabbricante identifichi i potenziali pericoli che un giocattolo può presentare e valuti l'esposizione potenziale a tali pericoli. Tale valutazione va effettuata prima che il giocattolo venga immesso sul mercato e deve coprire qualsiasi pericolo chimico, fisico, meccanico, elettrico, di infiammabilità, igienico e di radioattività (si veda pagina 22).

La **valutazione della conformità** prevede che il fabbricante stabilisca che il proprio giocattolo è conforme alle norme della direttiva applicabili in materia di sicurezza. La procedura può essere effettuata autonomamente o da terzi (si veda pagina 23).



## COSA DEVE CONTENERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA?

- una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nel giocattolo, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- la/e valutazione(i) di sicurezza effettuate;
- la procedura di valutazione della conformità seguita;
- una copia della dichiarazione CE di conformità;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- relazioni delle prove e descrizione della modalità con cui il fabbricante ha assicurato la conformità della produzione, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione; e
- una copia del certificato d'esame tipo CE, una descrizione della modalità con cui il fabbricante ha garantito la conformità della produzione, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato adeguato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame tipo CE.



## COSA SIGNIFICA "RICHIESTA MOTIVATA"?

Significa che devono essere richiesti solo gli elementi della documentazione tecnica necessari per l'indagine dell'autorità nazionale, in modo da non costituire un onere sproporzionato per il fabbricante. La richiesta può indicare un termine per il ricevimento dei documenti richiesti, che deve essere di 30 giorni, ad eccezione del caso in cui venga stabilito un termine più breve in base a un grave rischio immediato.

### 3

## REDIGERE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE E CONSERVARLA PER 10 ANNI.

Prima di vendere un giocattolo, il fabbricante deve redigere una Dichiarazione di conformità CE (DdC) consistente in un documento nel quale il fabbricante certifica che il giocattolo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e si assume, in qualità di fabbricante, la responsabilità della conformità di tale giocattolo (si veda pagina 26).

È necessario che la DdC venga conservata dal fabbricante, dal suo rappresentante autorizzato nell'UE, se presente, e dall'importatore, se presente, per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo. È necessario che la DdC venga tradotta in tutte le lingue degli Stati membri nei quali il giocattolo viene venduto. È necessario che la DdC identifichi chiaramente il giocattolo a cui essa si riferisce.



## IL SITO INTERNET DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONTIENE UN MODELLO PER AIUTARE I FABBRICANTI A REDIGERE LA DDC:

[http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm)

4

### APPLICARE IL MARCHIO DI CONFORMITÀ E UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE.



La marcatura CE è una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il giocattolo è conforme a tutti i requisiti applicabili previsti dalla legislazione UE. È necessario che la marcatura CE venga applicata al giocattolo, a un'etichetta o all'imballaggio (è consigliabile che essa sia anche visibile nel sito Internet qualora il giocattolo venisse venduto online) in maniera visibile, leggibile e indelebile.

Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, la marcatura CE può essere applicata su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Nel caso di giocattoli venduti in espositori facenti parte dell'imballaggio originale del giocattolo, la marcatura CE può essere applicata sull'espositore stesso. Qualora la marcatura CE non fosse visibile dall'esterno dell'imballaggio, essa va applicata almeno sull'imballaggio.

I fabbricanti devono inoltre far sì che i loro giocattoli rechino il numero di tipo, di lotto, di serie o di modello o altro elemento che ne permetta l'identificazione. Qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo permettessero, la marcatura può essere applicata sull'imballaggio o a un documento di accompagnamento del giocattolo.

5

### ASSICURARE LA CONFORMITÀ DI PRODUZIONI IN SERIE.

I fabbricanti devono inoltre assicurare l'attuazione di procedure tali da consentire che la produzione in serie continui a essere conforme, nonché in caso di modifica del design o delle caratteristiche del giocattolo o degli standard armonizzati applicabili.

6

### INDICARE NOME E INDIRIZZO.

I fabbricanti devono indicare il loro nome e indirizzo sul giocattolo oppure, ove ciò non fosse possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indicato deve essere un indirizzo fisico e un punto di contatto singolo per il fabbricante. Un sito Internet costituisce un'informazione aggiuntiva, ma non è sufficiente, come indirizzo. Normalmente, un indirizzo è costituito da una via e da un numero civico o da una casella postale, un codice di avviamento postale e un nome di città. Sugli imballaggi e sui prodotti che presentano molteplici recapiti, l'indirizzo del punto di contatto singolo deve essere indicato chiaramente.

7

## ASSICURARSI CHE ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DI SICUREZZA SIANO NELLE LINGUE CORRETTE.

Le **istruzioni** permettono e favoriscono l'utilizzo corretto del giocattolo. Esse non sono necessarie se il giocattolo non necessita di istruzioni o di informazioni di sicurezza (ad esempio un orsacchiotto riempito di materiale morbido).

Le **informazioni di sicurezza** possono comprendere testo e/o immagini che accompagnano o sono associate al giocattolo. Le informazioni di sicurezza sono

finalizzate a permettere al consumatore di utilizzare il giocattolo in maniera sicura, quindi

aiutano ad evitare rischi agli utenti o danni al prodotto. Gli esempi di informazioni di sicurezza possono comprendere: *"Refrigerare solo in frigorifero a uso domestico"* oppure *"Non riporre nel comparto freezer"*.

**Il fabbricante deve assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in una o più lingue che siano facilmente comprensibili dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.**



**IL SITO INTERNET DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONTIENE UN ELENCO DELLE LINGUE NAZIONALI UTILIZZATE IN OGNI PAESE:**

[http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm)

8

## APPLICARE AVVERTENZE SE NECESSARIO.

È necessario che il fabbricante evidenzi le avvertenze in modo visibile, leggibile, comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta applicata o sull'imballaggio, nonché, se necessario, sulle istruzioni per l'uso fornite insieme al giocattolo. Sui giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio le avvertenze appropriate devono essere apposte sui giocattoli stessi.

È necessario che le avvertenze siano redatte in una lingua o più lingue facilmente comprensibili dai consumatori, secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro.



9

**RENDERE CONFORMI I  
GIOCATTOLO CHE NON  
LO SONO. INFORMARE  
LE AUTORITÀ IN CASO DI  
RISCHI PER LA SICUREZZA.  
EFFETTUARE RICHIAMI O  
RITIRI.**

Qualora un fabbricante ritenesse che un giocattolo da egli venduto non fosse conforme alla normativa, è tenuto ad adottare tempestivamente le misure correttive necessarie. Tali misure includono rendere il giocattolo conforme, ritirarlo o richiamarlo, se necessario. In questi casi è vivamente consigliato che le aziende collaborino al fine di creare un pacchetto informativo

completo in modo da garantire una risposta coordinata.

**Qualora il giocattolo presentasse un rischio, i fabbricanti devono informare immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.**

10

**FORNIRE INFORMAZIONI  
ALLE AUTORITÀ NAZIONALI  
SU RICHIESTA MOTIVATA.**

I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente (si veda pagina 6), devono fornire a quest'ultima tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del giocattolo. Potrebbe essere necessario tradurre determinate parti della documentazione tecnica nella lingua dell'autorità richiedente, qualora la lingua inglese (o un'altra lingua) non fosse accettabile.

**I fabbricanti devono fornire la documentazione necessaria per dimostrare la conformità in una lingua facilmente compresa dalle autorità. I documenti in lingua cinese, ad esempio, non sono accettabili nei Paesi europei.**

11

### **SOTTOPORRE A PROVE A CAMPIONE I GIOCATTOLI CHE POSSONO PRESENTARE UN RISCHIO. INDAGARE.**

Se pertinente in relazione ai rischi che il giocattolo può presentare, i fabbricanti devono effettuare prove a campione dei giocattoli commercializzati. Questo non comporta che ogni prodotto commercializzato debba essere sottoposto a prove a campione. Considerato che anche gli importatori sono soggetti a tale obbligo, è consigliabile che le parti collaborino al fine di evitare di effettuare doppie prove.

12

### **CONSERVARE UN REGISTRO DEI RECLAMI IN RELAZIONE A GIOCATTOLI NON CONFORMI E AI RICHIAMI E INFORMARE I DISTRIBUTORI IN MERITO A TALE MONITORAGGIO.**

Se necessario, i fabbricanti devono tenere un registro dei reclami in relazione a giocattoli non conformi e a richiami e tenere i distributori informati in merito a tale monitoraggio.

È ritenuto sufficiente informare i distributori in merito ai sistemi adottati da un fabbricante per eseguire tale monitoraggio. Non è necessario informare i distributori di ogni singolo reclamo. Ovviamente, qualora il rischio fosse tale da richiedere un richiamo, le altre parti della catena di fornitura devono essere informate.

13

### **NON METTERE A RISCHIO LA CONFORMITÀ DURANTE L'IMMAGAZZINAMENTO O IL TRASPORTO.**

I fabbricanti non devono mettere a rischio la conformità durante l'immagazzinamento o il trasporto. Questo non è un obbligo specifico, tuttavia i fabbricanti devono tenere presente che la conformità va mantenuta durante tutto il periodo in cui il giocattolo è sotto il loro controllo. Con "mettere a rischio la conformità" s'intende operare con negligenza o adottare condizioni di immagazzinamento inadeguate (ad esempio, immagazzinando giocattoli in legno o in peluche in condizioni di umidità).



14

### **IDENTIFICARE GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI NELLA CATENA DI FORNITURA DI CIASCUN GIOCATTOLO.**

La catena di fornitura deve essere tracciabile, il che significa che gli operatori economici devono essere in grado di identificare ogni parte che ha fornito loro un giocattolo e ogni parte a cui essi hanno fornito un giocattolo. Le registrazioni devono essere conservate, in quanto tali informazioni vanno conservate per almeno 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.



2.

## OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE



### **LEI PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN IMPORTATORE?**

*Per "importatore" s'intende una persona fisica o giuridica con sede nell'UE che immette sul mercato UE un giocattolo originario di un Paese extra UE.*

## L'IMPORTATORE È TENUTO A:

1

**IMMETTERE SUL MERCATO UE SOLO GIOCATTOLI CONFORMI.**



**IMPORTAZIONE O DISTRIBUZIONE NELL'UE - SIATE CONSAPEVOLI DEI VOSTRI OBBLIGHI!**

L'importatore deve essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui il fabbricante avesse sede al di fuori della UE e l'importatore immettesse il giocattolo sul mercato a proprio nome o con il proprio marchio oppure modificasse il giocattolo già immesso sul mercato (alterandone così la conformità), l'importatore viene considerato fabbricante, pertanto si assume tutte le responsabilità e gli obblighi del fabbricante.

2

**ASSICURARSI CHE IL FABBRICANTE ABBA ESEGUITO LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ APPROPRIATA.**

È necessario che l'importatore verifichi che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità appropriata e che la relativa documentazione sia disponibile su richiesta. È sufficiente un semplice controllo relativo alla disponibilità di sistemi e procedure da parte del fabbricante.

3

**CONSERVARE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PER 10 ANNI E ASSICURARSI CHE IL FABBRICANTE ABBA REDATTO LA DOCUMENTAZIONE TECNICA. COLLABORARE CON LE AUTORITÀ.**

Un importatore deve conservare copia della Dichiarazione di conformità CE (DdC) ed essere in grado di metterla a disposizione delle autorità competenti per un periodo di 10 anni dall'immissione di un giocattolo sul mercato.

L'importatore deve assicurare che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica (per un elenco completo dei requisiti previsti per la documentazione tecnica si veda pagina 6). È necessario che l'importatore si assicuri che essa possa essere resa disponibile alle autorità per un periodo di 10 anni dalla data in cui il giocattolo è stato venduto.

Gli importatori non sono tenuti a conservare la documentazione tecnica fisicamente presso la propria azienda (fatta eccezione per la DdC) ma devono assicurarsi semplicemente che essa sarà disponibile. Tuttavia, se gli importatori non sono certi di poter ottenere tale documentazione entro tale scadenza o che essa non sarà conservata per 10 anni dal fabbricante, devono procurarsela e conservarla presso la loro azienda.

**Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata (si veda pagina 6) di un'autorità nazionale, devono fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del giocattolo in una lingua facilmente compresa da tale autorità.**

Tali documenti devono essere forniti in una lingua "facilmente comprensibile" da parte delle autorità nazionali. Pertanto, i documenti in lingua cinese non sono accettabili nei Paesi europei. Potrebbe essere necessario tradurre determinate parti della documentazione tecnica nella lingua dell'autorità richiedente, qualora la lingua inglese (o un'altra lingua) non fosse accettabile.



4

**ASSICURARSI CHE IL FABBRICANTE ABBA APPLICATO LA MARCATURA CE E UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE. ASSICURARSI CHE IL GIOCATTOLO SIA ACCOMPAGNATO DAI DOCUMENTI RICHIESTI.**

Gli importatori devono assicurarsi che sia presente la marcatura CE e un numero di identificazione o un altro elemento che permetta l'identificazione del giocattolo.

È altresì necessario che gli importatori si assicurino che il giocattolo sia accompagnato dai documenti richiesti (informazioni di sicurezza, istruzioni e avvertenze, come indicato a pagina 8).

Gli importatori non sono tenuti a controllare ogni singolo prodotto ma devono assicurarsi che i fabbricanti dispongano di procedure e sistemi adeguati al fine di assicurare che tali documenti siano presenti.

5

**AGGIUNGERE IL NOME E L'INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE SUL GIOCATTOLO O SULLA CONFEZIONE E ASSICURARSI CHE IL FABBRICANTE ABBA FATTO ALTRETTANTO.**

È necessario che gli importatori indichino il loro nome e indirizzo sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del giocattolo. Tali informazioni sono necessarie solo sull'imballaggio per la vendita al dettaglio nel caso in cui gli importatori dovessero aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

Gli importatori devono assicurarsi che il nome e l'indirizzo del fabbricante siano presenti anche sul giocattolo oppure sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del giocattolo.

Nel caso in cui il fabbricante avesse sede al di fuori dell'UE e l'importatore immettesse il giocattolo sul mercato a proprio nome o con il proprio marchio oppure modificasse il giocattolo già immesso sul mercato, l'importatore verrebbe considerato il fabbricante. In tal caso, il solo nome e indirizzo richiesto è quello dell'importatore in effetti considerato il fabbricante.

Qualora il fabbricante abbia sede nell'UE e il prodotto sia fabbricato al di fuori dell'UE, egli sarebbe ritenuto il soggetto che immette il giocattolo sul mercato UE. In questo caso è sufficiente apporre solo il nome e l'indirizzo della sede nell'UE del fabbricante.

**Assicurarsi che sul giocattolo siano presenti gli indirizzi di contatto sia dell'importatore che del fabbricante. Un sito Internet non è sufficiente. Normalmente, un indirizzo è costituito da una via e da un numero civico o da una casella postale e un codice di avviamento postale un nome di città.**

6

## **ASSICURARSI CHE LE ISTRUZIONI E LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA SIANO NELLE LINGUE CORRETTE.**

È necessario che gli importatori si assicurino che le istruzioni e le informazioni di sicurezza (si veda pagina 8) siano in una o più lingue facilmente comprensibili dai consumatori, in base a quanto stabilito da ciascun Stato membro.

Il sito Internet della Commissione europea contiene un elenco delle lingue nazionali da utilizzare in ogni Paese (si veda pagina 8)

8

## **SOTTOPORRE A PROVE A CAMPIONE I GIOCATTOLE CHE POSSONO PRESENTARE UN RISCHIO. INDAGARE. TENERE UN REGISTRO DEI RECLAMI.**

In base ai rischi di un giocattolo, gli importatori devono sottoporlo a prove a campione, indagini e, se necessario, tenere un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli.

Considerato che si tratta di prove a campione, questo non comporta che ogni singolo prodotto commercializzato debba essere testato. Considerato che anche i fabbricanti sono soggetti a tale obbligo, è consigliabile che le parti collaborino al fine di evitare di effettuare doppie prove.

7

## **RENDERE CONFORMI I GIOCATTOLE CHE NON LO SONO. EFFETTUARE RICHIAMI O RITIRI. INFORMARE LE AUTORITÀ IN CASO DI RISCHI PER LA SICUREZZA.**

Gli importatori che ritenessero che un giocattolo non sia conforme alla direttiva devono adottare tempestivamente misure correttive. Tali misure

possono includere rendere il giocattolo conforme, ritirarlo o richiamarlo, nonché informare le autorità, se necessario.

**Quando il giocattolo presenta un rischio, l'importatore deve informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. È fortemente consigliato che gli operatori economici collaborino al fine di adottare un pacchetto informativo completo, in modo da garantire una risposta coordinata.**

9

## **NON METTERE A RISCHIO LA CONFORMITÀ DURANTE L'IMMAGAZZINAMENTO O IL TRASPORTO.**

Questo può comprendere operare con negligenza o adottare condizioni di immagazzinamento inadeguate (ad esempio, immagazzinando giocattoli in legno o in peluche in condizioni di umidità).

10

## **IDENTIFICARE GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI NELLA CATENA DI FORNITURA DI CIASCUN GIOCATTOLO.**

È necessario che la catena di fornitura sia tracciabile, il che significa che gli importatori devono essere in grado di identificare ogni operatore economico che ha fornito loro un giocattolo e ogni operatore economico a cui essi hanno fornito un giocattolo.

Le registrazioni devono essere conservate, in quanto esse devono essere disponibili conservate per almeno 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.



**LEI PUÒ ESSERE  
CONSIDERATO UN  
DISTRIBUTORE?**

*Un distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione il giocattolo sul mercato.*

**3.**

**OBBLIGHI DEL  
DISTRIBUTORE**

## IL DISTRIBUTORE È TENUTO A:

1

**AGIRE CON LA DOVUTA ATTENZIONE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI APPLICABILI.**




**IMPORTAZIONE O DISTRIBUZIONE NELL'UE - SIATE CONSAPEVOLI DEI VOSTRI OBBLIGHI!**

Il distributore deve essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui il fabbricante abbia sede al di fuori della UE e il distributore immetta il giocattolo sul mercato a proprio nome o con il proprio marchio oppure modificasse il giocattolo già immesso sul mercato (alterandone così la conformità), il distributore viene considerato fabbricante, pertanto si assume tutte le responsabilità e gli obblighi del fabbricante.

2

**ASSICURARSI CHE LE MARCATURE DI CONFORMITÀ SIANO PRESENTI.**

I distributori devono assicurarsi che la marcatura di conformità richiesta (per la DSG è la marcatura CE) sia presente. Non è necessario che essi controllino ogni singolo prodotto ma devono essere certi che i fabbricanti abbiano adottato procedure e sistemi adeguati al fine di assicurare la conformità.



3

**VERIFICARE CHE IL NOME, L'INDIRIZZO E IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE SIANO PRESENTI.**

I distributori devono verificare che l'indirizzo dell'importatore e/o del fabbricante sia presente. I distributori devono inoltre assicurarsi che il fabbricante abbia apposto un numero o un codice di identificazione sul giocattolo, sull'imballaggio o sul documento di accompagnamento.

4

**ASSICURARSI CHE LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA, LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE SIANO PRESENTI E NELLE LINGUE CORRETTE.**

Prima di distribuire un giocattolo, i distributori devono verificare che esso sia accompagnato dai documenti richiesti (informazioni di sicurezza, istruzioni e avvertenze).

I distributori devono verificare la presenza delle avvertenze richieste, tuttavia essi non necessitano della documentazione tecnica. Ad esempio, un distributore deve verificare soltanto se una frase del tipo "Avvertenza. Gioco non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Parti piccole" è presente su un giocattolo destinato a bambini di età superiore a 36 mesi e contenente parti di dimensioni ridotte, le quali possono comportare un rischio di soffocamento per i bambini.

In caso di dubbi per prodotti rientranti nella "zona grigia", ad esempio, il distributore può sempre chiedere all'importatore o al fabbricante delle spiegazioni in merito all'assenza di marcature di conformità. L'allegato I della direttiva contiene un elenco di prodotti che non sono considerati giocattoli, ma che possono essere oggetto di confusione. La Commissione europea ha inoltre pubblicato documenti di orientamento per aiutare le aziende a distinguere tra "giocattoli" e "non giocattoli" (visitare il sito a cui si fa riferimento a pagina 8).

È necessario che le istruzioni e le informazioni di sicurezza siano redatte in una lingua o più lingue facilmente comprensibili dai consumatori, secondo quanto determinato da ciascuno Stato membro interessato.

Il sito Internet della Commissione europea contiene un elenco delle lingue nazionali da utilizzare in ogni Paese (si veda pagina 8).



## **IL DISTRIBUTORE NON È TENUTO A CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA.**

**L'obbligo di operare con la dovuta cura e verificare la presenza dei documenti richiesti deve essere interpretato tenendo presente quanto sopra. Il distributore deve verificare la coerenza tra il giocattolo e la documentazione ricevuta unitamente a esso, controllando, ad esempio, le informazioni di sicurezza, le avvertenze, la marcatura CE e i nomi e gli indirizzi del fabbricante/importatore.**

5

## **RENDERE CONFORMI I GIOCATTOLI NON CONFORMI. INFORMARE LE AUTORITÀ IN CASO DI RISCHI PER LA SICUREZZA. EFFETTUARE RICHIAMI O RITIRI.**

I distributori che ritenessero che un giocattolo non sia conforme alla direttiva devono adottare tempestivamente misure correttive. Tali misure possono includere rendere il giocattolo conforme, ritirarlo o richiamarlo, nonché informare le autorità, se necessario.

Quando il giocattolo presenta un rischio, è necessario che il distributore informi il fabbricante o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

È fortemente consigliato che le aziende collaborino al fine di creare un pacchetto informativo completo, in modo da garantire una risposta coordinata.

6

## **FORNIRE INFORMAZIONI ALLE AUTORITÀ DIETRO RICHIESTA MOTIVATA.**

A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente (si veda pagina 6), i distributori devono fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo.

7

### **INFORMARE GLI OPERATORI ECONOMICI DELLA SICUREZZA CORRELATA AI RECLAMI.**

Mentre i distributori non sono tenuti a conservare un registro dei reclami, è consigliabile che i distributori informino gli altri operatori economici della catena di fornitura in merito a eventuali reclami legati alla sicurezza.

8

### **NON METTERE A RISCHIO LA CONFORMITÀ DURANTE L'IMMAGAZZINAMENTO O IL TRASPORTO.**

Questo può comprendere operare con negligenza o adottare condizioni di immagazzinamento inadeguate (ad esempio, immagazzinando giocattoli in legno o in peluche in condizioni di umidità).

9

### **IDENTIFICARE GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI DELLA CATENA DI FORNITURA DI OGNI GIOCATTOLO.**

La catena di fornitura deve essere tracciabile, il che significa che gli operatori economici devono essere in grado di identificare ogni parte che ha fornito loro un giocattolo e ogni parte a cui essi hanno fornito un giocattolo.

Le registrazioni devono essere conservate, in quanto tali informazioni devono essere disponibili per un periodo di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato. Tuttavia, è consigliabile che tale periodo decorra dalla data dell'ultima fornitura del giocattolo.



## **LEI PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO?**

*Un rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto nel quale si illustrano in maniera dettagliata gli incarichi da svolgere per conto del fabbricante.*

# 4.

## **OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO**



## OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:

Mentre il fabbricante è tenuto ad assicurarsi che i giocattoli siano progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di sicurezza della direttiva, così come la redazione della documentazione tecnica, **questo non rientra** nel mandato del rappresentante autorizzato.

Un rappresentante autorizzato deve eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato deve consentire al rappresentante autorizzato di eseguire **almeno** i seguenti compiti:

1

Tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo.

2

A seguito di una richiesta motivata delle autorità nazionali, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo.

3

Cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, per qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.



5.

**ILLUSTRAZIONE DI  
ALCUNI ASPETTI  
IMPORTANTI**

## VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA.

La **valutazione della sicurezza** richiede che il fabbricante identifichi i pericoli potenziali che un giocattolo può presentare e che valuti l'esposizione potenziale a tali pericoli prima che il giocattolo venga immesso sul mercato. Questa è una valutazione obbligatoria prevista dalla direttiva.



### PANORAMICA SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Il fabbricante è responsabile della valutazione della sicurezza e tale valutazione deve essere eseguita prima che il giocattolo venga immesso sul mercato UE. Essa deve coprire i vari pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, igienici e di radioattività che il giocattolo può presentare.

Molti requisiti di sicurezza correlati a tali pericoli sono inseriti nella **normativa armonizzata sulla sicurezza dei giocattoli**; tuttavia, il fabbricante resta tenuto a valutare tutte le caratteristiche del giocattolo che possono presentare potenziali pericoli non sufficientemente coperti da tale normativa. Il risultato di una valutazione sulla sicurezza consentirà di determinare quale procedura di valutazione della conformità è richiesta, oltre ai vari passaggi e/o test adeguati per ridurre al minimo i rischi.

**La valutazione della sicurezza deve essere conservata dal fabbricante insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo.**



### STANDARD ARMONIZZATI SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Uno standard armonizzato è uno standard europeo che fornisce soluzioni per la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della normativa UE. Ad esempio, esiste uno standard armonizzato che stabilisce metodi di test per misurare la migrazione di determinati elementi chimici dai giocattoli. La Commissione europea incarica gli organismi europei di normalizzazione dello sviluppo di tali standard. La conformità con gli standard armonizzati fornisce una presunzione di conformità ai requisiti legali corrispondenti. Al fine di convogliare tale presunzione di conformità i riferimenti degli standard armonizzati devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

La **valutazione della conformità** è la procedura con la quale un fabbricante stabilisce che il proprio giocattolo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva. Le informazioni relative al soggetto che deve intraprendere la procedura e alle relative modalità sono fornite nella DSG. La valutazione della conformità può essere eseguita mediante uno o due metodi, in base alla natura del giocattolo:

### 1

#### Verifica autonoma

La verifica autonoma è utilizzata nei casi in cui gli standard armonizzati coprono tutti gli aspetti di sicurezza relativi a un giocattolo. In questo caso, il fabbricante deve applicare gli standard armonizzati esistenti e assicurarsi che il giocattolo sia conforme a essi. Il fabbricante deve inoltre attuare una procedura di produzione interna che non richieda il coinvolgimento di un organismo notificato.

In tali casi un fabbricante invia un campione di un giocattolo a un organismo notificato per l'esame. L'organismo notificato esamina il disegno tecnico del giocattolo e verifica e certifica che esso soddisfa i requisiti della DSG rilasciando un certificato di esame tipo CE.

### 2

#### Verifica da parte di terzi

La verifica da parte di terzi, denominata anche "CE del tipo" è necessaria nei casi in cui:

- *non esistono standard armonizzati;*
- *gli standard armonizzati non sono stati applicati in toto o in parte da un fabbricante;*
- *uno o più standard armonizzati sono stati pubblicati con una restrizione, oppure*
- *il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano il ricorso alla verifica da parte di terzi.*



© Imagegami



## DIFFERENZE TRA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

L'obiettivo della **valutazione della sicurezza** è quello di **identificare i pericoli potenziali di un giocattolo, nonché valutare l'esposizione potenziale** a tali pericoli. La procedura di **valutazione della conformità**, d'altro canto, è finalizzata a **fornire prova dimostrabile che il giocattolo è conforme ai requisiti di sicurezza essenziali ai sensi della DSG**. In generale, la **valutazione della sicurezza** viene redatta prima dell'invio del giocattolo alla procedura di **valutazione della conformità adeguata (benché essa possa essere completata in una fase successiva)** e deve essere completata prima che il giocattolo venga immesso sul mercato.

## AVVERTENZE.

### Regole generali

Se necessario, il giocattolo deve essere corredato da avvertenze che specifichino le limitazioni dell'utente, per un utilizzo più sicuro. Oltre ai requisiti obbligatori stabiliti nella DSG, gli standard armonizzati specificano anche le avvertenze che devono accompagnare determinate categorie di giocattoli. Uno Stato membro può stabilire che tali avvertenze siano scritte in una o più lingue facilmente comprensibili dai consumatori.

**Il fabbricante deve indicare le avvertenze in maniera chiaramente visibile, facilmente leggibile e comprensibile, nonché accurata.**

### Collocazione delle avvertenze

Le avvertenze devono essere applicate sul giocattolo, su un'etichetta o sulla confezione, in conformità con quanto definito dalla DSG e dagli standard armonizzati e può inoltre essere necessario includerle nelle istruzioni. È importante notare che nei casi in cui un giocattolo venga venduto senza imballaggio, è necessario che le avvertenze siano applicate sul giocattolo stesso. Applicare le avvertenze su una scatola dell'espositore non è sufficiente per soddisfare i requisiti della DSG. Le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utenti e le altre avvertenze specifiche descritte nella direttiva, devono figurare sull'imballaggio del consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche in caso di acquisto online.

### Avvertenze specifiche

Le limitazioni dell'utente devono contenere almeno l'età minima o massima dell'utente stesso. Se necessario, esse devono inoltre contenere le abilità o le caratteristiche necessarie affinché un utente sia in grado di utilizzare il giocattolo in maniera sicura (ad esempio, capacità di stare seduto autonomamente, peso massimo e minimo dell'utente, necessità di utilizzare il giocattolo sotto supervisione). Al fine di indicare che un giocattolo non è indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi per motivi di sicurezza, i fabbricanti possono scegliere tra una frase di avvertenza o un pittogramma (o entrambi):



**Gioco non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.**

In entrambi i casi, la frase e/o il pittogramma deve essere preceduto dal termine "Avvertenza" o "Avvertenze", a seconda dei casi.

L'avvertenza relativa all'età da sola non è sufficiente. Essa deve essere accompagnata da un'indicazione concisa del pericolo specifico relativo a questa precauzione, che può figurare nelle istruzioni per l'uso. Il pericolo è una fonte potenziale di danno. Con "Danno" si intendono le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute, incluso l'effetto sulla salute a lungo termine.

Esempi di avvertenze accettabili, unitamente a indicazioni concise di pericoli specifici e, nel secondo esempio, una descrizione concisa del danno, sono:

- "Avvertenza. Gioco non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Parti di ridotte dimensioni"
- "Avvertenza. Gioco non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Corda lunga. Pericolo di strangolamento"

## TRACCIABILITÀ.

Ogni produttore deve assicurarsi che il proprio giocattolo possa essere identificato. A tale fine può utilizzare un numero di tipo, lotto, serie/modello o un altro elemento che permetta l'identificazione del giocattolo. Il giocattolo deve inoltre riportare il nome, il marchio registrato/il marchio e l'indirizzo del fabbricante.

Deve inoltre essere fornito l'indirizzo di un punto di contatto singolo per il fabbricante. Qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non permettessero l'applicazione dell'elemento di identificazione e delle informazioni sul fabbricante, il fabbricante deve posizionare le informazioni richieste sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. È importante notare che l'indirizzo singolo al quale il fabbricante può essere contattato deve essere costituito da una via o da una casella postale (un sito Internet non è considerato un indirizzo per punto di contatto).



Se un importatore immette un giocattolo sul mercato, anche il suo nome, marchio registrato/marchio e indirizzo deve essere riportato sul giocattolo o, qualora ciò non fosse possibile, nel suo imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

**I fabbricanti sono liberi di scegliere cosa utilizzare su un giocattolo per permetterne l'identificazione in modo tale da assicurarne la tracciabilità.**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Prima di vendere un giocattolo, il fabbricante deve redigere una Dichiarazione di conformità CE (DdC). In questo modo il fabbricante certifica e si assume la responsabilità in relazione alla conformità del giocattolo ai requisiti essenziali della DSG (si veda pagina 5).

Il fabbricante o il rappresentante autorizzato con sede nell'UE deve conservare la DdC per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo.

È necessario che la DdC sia tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dagli Stati membri nei quali il giocattolo viene immesso o messo a disposizione. La DdC attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di sicurezza della DSG.

È importante notare che un importatore deve inoltre conservare una copia della DdC del fabbricante per un periodo di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

È necessario che la DdC identifichi chiaramente il giocattolo a cui essa si riferisce. Nella stessa DdC può essere indicato anche più di un giocattolo, a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui sopra e che i giocattoli siano conformi agli stessi standard armonizzati dell'UE e alla stessa legislazione. Tuttavia è previsto il requisito di aggiornamento continuo della DdC, qualora fosse necessario apportare modifiche.



## COSA DEVE INCLUDERE UNA DdC?

- il numero di identificazione (unico) del giocattolo;
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- l'indicazione che “La presente dichiarazione di conformità viene emessa sotto la completa responsabilità del fabbricante”;
- l'oggetto della dichiarazione (compresa un'immagine a colori del giocattolo);
- la conformità dell'oggetto di cui sopra alla normativa di armonizzazione UE rilevante;
- i riferimenti agli standard armonizzati rilevanti utilizzati o alle specifiche in relazione alle quali è stata dichiarata la conformità;
- (ove applicabile) l'indicazione che “l'organismo notificato... (nome, numero) ...ha eseguito... (descrizione dell'intervento eseguito) ... e ha emesso il certificato”;
- informazioni supplementari;
- data, luogo, nome, mansione e firma.



# 6.

## ELENCO DI TUTTI GLI OBBLIGHI

## ELENCO DI TUTTI GLI OBBLIGHI.

FABBRICANTE	IMPORTATORE	DISTRIBUTORE	RAPPRESENTANTE
Progettazione e fabbricazione ai sensi dei requisiti essenziali di sicurezza	Immettere sul mercato solo giocattoli conformi	Operare con la dovuta cura	Nessun obbligo
Redigere la documentazione tecnica	Assicurarsi che la documentazione tecnica sia stata elaborata e che le valutazioni della conformità e della sicurezza siano state eseguite	Nessun obbligo	
Valutare la conformità del giocattolo ed eseguire la valutazione della sicurezza			
Conservare la documentazione tecnica per dieci anni dall'immissione sul mercato	Nessun obbligo		Conservare la documentazione tecnica per dieci anni dall'immissione sul mercato
Su richiesta motivata di un'autorità, rendere disponibile la documentazione tecnica a tale autorità	Su richiesta motivata di un'autorità assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità		
Redigere la dichiarazione di conformità CE	Nessun obbligo		Redigere la dichiarazione di conformità CE
Conservare una dichiarazione di conformità e tenerla a disposizione dell'autorità per un periodo di dieci anni dall'emissione sul mercato		Renderla disponibile su richiesta motivata di un'autorità	Conservare una dichiarazione di conformità e tenerla disponibile per l'autorità per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato
Applicare la marcatura CE e l'identificazione: numero di tipo, lotto, serie o modello	Assicurarsi che la marcatura CE, il numero di tipo, lotto, serie o modello siano presenti	Assicurarsi che la marcatura CE, il numero di tipo, lotto, serie o modello siano presenti	Applicare la marcatura CE e l'identificazione: numero di tipo, lotto, serie o modello
Assicurare la conformità di produzioni in serie	Nessun obbligo		
Aggiungere nome e indirizzo		Verificare che il nome e l'indirizzo siano presenti	Aggiungere nome e indirizzo solo se il fabbricante ha sede al di fuori dell'UE
Assicurarsi che i documenti richiesti di accompagnamento del giocattolo siano nelle lingue corrette			Dipende dal mandato scritto
Rendere conformi i giocattoli che non lo sono. Informare le autorità in caso di rischi per la sicurezza. Effettuare richiami o ritiri. Su richiesta, fornire informazioni alle autorità		Assicurarsi che i giocattoli non conformi siano resi conformi	
Prove a campione dei giocattoli commercializzati (tenendo in considerazione il rischio)		Nessun obbligo	
Conservare un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami. Informare i distributori di tale monitoraggio			
Assicurarsi che le condizioni di immagazzinamento e trasporto non compromettano la conformità del giocattolo rispetto ai requisiti (non costituisce un obbligo per i fabbricanti, tuttavia essi devono tenere presente tale aspetto)			
Identificare gli altri operatori economici nella catena di fornitura di ogni giocattolo			

## DOMANDE FREQUENTI (FAQ).

1

### **Come è possibile stabilire se un prodotto è un giocattolo o meno? Come è possibile distinguere un prodotto promozionale da un giocattolo?**

La definizione di giocattolo nella Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (DSG) deve costituire sempre la base per decidere se un prodotto costituisce un giocattolo o meno. L'allegato I fornisce esempi di prodotti che non sono considerati giocattoli ma che possono essere confusi con essi, ma naturalmente l'elenco non è esaustivo. In ogni caso, il fatto che un prodotto particolare non sia menzionato nell'elenco non significa che esso sia automaticamente un giocattolo. Per essere considerato un giocattolo ai fini della direttiva, il valore di gioco deve essere presentato in maniera intenzionale da parte del fabbricante. La dichiarazione del fabbricante in merito all'uso previsto costituisce un criterio da considerare, poiché esso figura nella formulazione stessa. Tuttavia, l'uso previsto secondo ragionevolezza prevale sulla dichiarazione d'uso previsto del fabbricante. Se il fabbricante etichetta il prodotto come se non fosse un giocattolo, egli deve essere in grado di comprovare tale dichiarazione. Il [documento di orientamento nr. 4](#) fornisce ulteriori criteri indicativi che è necessario considerare per la classificazione di un prodotto come giocattolo. Inoltre, vari [documenti di orientamento](#) sono stati elaborati per la classificazione di prodotti specifici.

2

### **Cosa accade se un operatore economico non fornisce le informazioni richieste alle autorità?**

Nel caso in cui le informazioni richieste non venissero rese disponibili e/o fornite, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il giocattolo venga sottoposto a prove a spese del fabbricante entro un determinato periodo, al fine di verificarne la conformità agli standard armonizzati e ai requisiti essenziali di sicurezza. Se la non conformità permane, l'autorità adotterà tutte le misure adeguate al fine di restringere o proibire la messa a disposizione sul mercato del giocattolo o garantirà che esso venga richiamato o ritirato dal mercato. Inoltre, qualora fabbricanti, importatori e distributori di giocattoli non rispettassero i requisiti di sicurezza della direttiva, gli Stati membri possono anche prevedere sanzioni.

3

### **Cosa deve fare un operatore economico qualora ritenesse che un giocattolo non sia conforme?**

In questo caso, la DSG stabilisce che "gli operatori economici che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa di armonizzazione comunitaria devono adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi". Essa prevede inoltre che "ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli operatori economici, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguano prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgano indagini e, se del caso, tengano un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli".

4

### **In che modo un fabbricante può stabilire l'età dei bambini ai quali sono destinati i propri giocattoli? Chi controlla le decisioni del fabbricante?**

Il Comitato europeo di normazione (CEN), nel rapporto CR 14379 Classificazione dei giocattoli fornisce linee guida per abbinare le caratteristiche di un giocattolo all'età dei bambini. Benché in questo rapporto siano elencate funzioni, caratteristiche ed esempi, alcuni giocattoli possono dare adito a discussioni e il [Documento di orientamento nr. 11](#) (Giocattoli destinati a bambini di età superiore a 36 mesi) illustra nel dettaglio la classificazione per bambini di età superiore e inferiore a 3 anni. Sono inoltre presenti le [Linee guida per la determinazione dell'età](#) della Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti al consumo (CPSC) emesse nel 2002, la norma internazionale ISO/TR 8124-8: 2014 sulle Linee guida per la determinazione dell'età e altri [documenti di orientamento](#) della Commissione europea. Le autorità di vigilanza del mercato utilizzano le stesse linee guida per assicurare la conformità.

5

### **Se un operatore economico apporta modifiche a un giocattolo, egli può essere considerato un fabbricante?**

Un importatore o un distributore che modifichi un prodotto e così facendo ne alteri la conformità, si assume gli obblighi e le responsabilità del fabbricante ed è responsabile della conformità del prodotto. Egli non deve fornire dettagli alle autorità, se non richiesto, tuttavia deve assicurarsi di disporre della documentazione tecnica aggiornata comprendente le modifiche apportate al giocattolo e garantire la conformità della nuova versione dello stesso.

6

### Quali informazioni è necessario che il fabbricante fornisca nella documentazione tecnica per dimostrare la conformità del giocattolo?

La documentazione tecnica deve essere costituita dai seguenti elementi, i quali dimostrano che il giocattolo è conforme alla DSG ed è stato sottoposto a tutte le valutazioni necessarie.

Clausole correlate	Contenuto suggerito
Allegato IV (a)	Descrizione del progetto e della fabbricazione; Elenco dei componenti e dei materiali; Schede di sicurezza:
Allegato IV (b) Art. 18	Valutazioni della sicurezza
Allegato IV (c) Art. 4 (2) Art. 6 (2) Art. 19	Procedura di valutazione della conformità
Allegati III e IV (d), Art. 15	Dichiarazione di conformità CE (DdC)
Allegato IV (e)	Indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento
Allegato IV (f)	Documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato
Allegato IV (g) Art. 4 (4), Art. 19 (2)	Relazione delle prove, dettagli relativi alla conformità di produzione in serie
Allegato IV (h)	Dettagli dell'esame tipo CE

Nel sito Internet della Commissione europea è presente un [modello di Dichiarazione di Conformità \(DdC\)](#) in tutte le lingue ufficiali europee. L'allegato IV della DSG elenca tutti i documenti necessari per la documentazione tecnica.

7

### Un importatore obbligato ad allegare istruzioni nella lingua locale viene considerato un fabbricante?

L'aggiunta di etichette sulla confezione e la vendita al dettaglio non costituisce un prodotto modificato, pertanto l'importatore non viene considerato un fabbricante. L'importatore è considerato fabbricante qualora egli modifichi il giocattolo in modo tale da alterarne la conformità, ad esempio applicando modifiche ai materiali, ai colori, alla classificazione dell'età, ecc..., oppure qualora egli immetta un giocattolo sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica.

8

### In quale tipo di operatore economico rientra un importatore che vende un lotto di prodotti a un distributore in Estremo Oriente?

Ai sensi della DSG, con "importatore" è da intendersi come una persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che immette sul mercato UE un giocattolo originario di un Paese terzo. Considerato che tale azione non è relativa all'immissione sul mercato UE, essa non è soggetta alla normativa UE.

9

### Una nonna che acquista un giocattolo all'estero e lo porta nell'UE è un importatore?

Un importatore (persona responsabile per l'immissione sul mercato) ai sensi delle Direttive basate sui principi del Nuovo Approccio e della DSG, è qualsiasi persona fisica o giuridica con sede nell'UE che immetta sul mercato UE un prodotto originario di un Paese terzo. Pertanto, un soggetto privato viene considerato importatore unicamente se egli immette sul mercato UE un prodotto acquistato all'estero.

10

### A quali obblighi sono soggetti gli importatori di giocattoli di seconda mano?

La DSG non contempla nello specifico giocattoli di seconda mano. La DSG contempla giocattoli immessi sul mercato UE dal 20 luglio 2011. Qualora un giocattolo di seconda mano fosse stato immesso sul mercato UE prima di tale data esso non è contemplato dalla DSG. Tuttavia, se il giocattolo è di provenienza extra UE ed è stato immesso sul mercato UE per la prima volta, la DSG è applicabile. Gli importatori di giocattoli di seconda mano sono soggetti agli stessi obblighi degli importatori di altri giocattoli, non viene operata alcuna differenziazione in relazione ai requisiti per giocattoli di nuova produzione o usati, entrambi dotati della relativa documentazione e delle marcature necessarie.

11

### **Come possiamo assicurarci che gli operatori cinesi nella catena di fornitura soddisfino i requisiti? Quali sono le responsabilità per l'importatore in caso di non conformità?**

Sia i documenti di orientamento esplicativi generali che il documento di orientamento sulla documentazione tecnica sono disponibili in lingua [cinese](#) sul sito della Commissione europea, che aiuta gli operatori economici cinesi a soddisfare i requisiti. Un importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un giocattolo che ha immesso sul mercato non sia conforme alla relativa normativa UE deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori devono informare immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo. Essi devono indicare, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. La Commissione europea e l'Associazione europea delle industrie del giocattolo organizzano inoltre svariate campagne educative sulla Direttiva sulla sicurezza dei Giocattoli in Cina, al fine di assicurarsi che gli operatori economici locali siano a conoscenza dei requisiti e li rispettino.

12

### **Se una società che produce un prodotto all'estero cessa la propria attività l'importatore è legalmente responsabile? Cosa accade se all'importatore viene formalmente richiesto di fornire la documentazione tecnica ma egli non dispone dei dati poiché il suo fornitore non esiste più?**

L'importatore è soggetto a svariati obblighi ed è pertanto responsabile qualora egli non fosse in grado di soddisfarli, compresi, tra gli altri, i seguenti requisiti.

L'importatore deve assicurarsi che il fabbricante disponga della documentazione tecnica e di essere in grado di renderla disponibile su richiesta per dieci anni dalla data in cui l'ultimo giocattolo è stato immesso sul mercato. A tale fine l'importatore può richiedere una dichiarazione dal fabbricante nella quale egli dichiara di disporre della documentazione tecnica. Qualora l'importatore avesse preventivamente visitato il fabbricante, ciò risulterà nelle registrazioni e potrà essere utilizzato per dimostrare il loro rapporto all'organismo di controllo ed eventualmente per declinare ogni responsabilità. L'impossibilità di fornire la documentazione tecnica verrebbe considerata dalle autorità come non conformità formale.

L'importatore, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, deve fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Essi devono cooperare con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che hanno immesso sul mercato.

13

### **Un importatore o un distributore si assume la responsabilità della traduzione delle istruzioni?**

Ai sensi della DSG, l'importatore deve assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in una lingua o più facilmente comprensibili dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Pertanto, un importatore o un distributore si assume la responsabilità della traduzione delle istruzioni.

14

### **Un distributore deve assicurarsi che i prodotti commercializzati riportino la marcatura CE o pittogrammi di avvertimento?**

Il distributore deve prestare l'attenzione dovuta ai requisiti legali applicabili, oltre a disporre di una conoscenza di base degli stessi. Egli deve sapere, ad esempio, quali prodotti devono riportare la marcatura CE, quali informazioni devono accompagnare il prodotto e quali sono i requisiti linguistici per le istruzioni per l'utente o altri documenti di accompagnamento. Un distributore non può fornire prodotti in relazione ai quali egli sa o avrebbe dovuto sapere, sulla base delle informazioni disponibili e del know-how professionale, che non sono conformi alla normativa. Un distributore deve collaborare ad azioni finalizzate a evitare o a ridurre al minimo il rischio che giocattoli non conformi raggiungano il mercato.

15

**In che modo il distributore può assicurarsi che la documentazione richiesta sia disponibile?**

Il distributore non è tenuto a disporre della DdC o della documentazione tecnica ma deve essere in grado, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Il distributore deve inoltre essere in grado di identificare il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato (se presente), l'importatore o la persona che gli ha fornito il prodotto al fine di assistere l'autorità di vigilanza nei suoi sforzi di ricevere la DdC e le parti necessarie della documentazione tecnica.

16

**Relativamente agli obblighi del distributore e, nello specifico, all'articolo 7, paragrafo 2 della DSG, quali sono i "documenti richiesti"?**

Quando rende un giocattolo disponibile sul mercato, il distributore deve assicurarsi che esso rechi la/e marcatura/e di conformità adeguata/e e sia accompagnato da documenti, istruzioni e informazioni di sicurezza richiesti nella lingua adeguata. Con "documenti richiesti" si intendono tutti i documenti che devono accompagnare il giocattolo stesso. Secondo la DSG, tali documenti sono costituiti dalle informazioni di sicurezza, dalle istruzioni e dalle avvertenze. Il distributore deve altresì garantire che il fabbricante e/o l'importatore abbiano rispettato i propri obblighi, in altre parole il distributore deve verificare la presenza sul giocattolo o sulla confezione del nome, del nome del marchio e dell'indirizzo al quale il fabbricante e/o l'importatore possono essere contattati e che ogni numero di lotto, serie o altri elementi siano stati apposti sul giocattolo dal fabbricante per permetterne l'identificazione.

17

**Quali misure deve adottare il distributore qualora il fabbricante non apponga il proprio indirizzo? Il distributore deve apporre il proprio indirizzo?**

Il distributore non è tenuto ad apporre proprio indirizzo ma è obbligato a verificare che l'indirizzo del fabbricante sia presente. Qualora il distributore riscontrasse che un fabbricante non ha apposto il proprio indirizzo, egli dovrebbe informare tale fabbricante del fatto che ha immesso sul mercato un prodotto non conforme ai requisiti della DSG.

18

**I distributori possono chiedere la documentazione tecnica?**

La DSG non obbliga i fabbricanti a fornire la documentazione tecnica ad altri operatori. Solo le autorità degli Stati membri hanno il diritto di richiedere la documentazione tecnica. Su richiesta motivata di un'autorità, il distributore è tenuto a fornire tali informazioni e pertanto deve chiedere al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato nell'UE o all'importatore di fornire la documentazione tecnica alle autorità.

19

**Il fascicolo tecnico è correlato a un prodotto o al lotto?**

Il fascicolo tecnico è correlato a un prodotto e, considerato che le società dispongono di controllo interno della produzione, esso deve essere parte della documentazione tecnica. Ad esempio, se una società sottopone a test ogni lotto di pittura per piombo, i rapporti di tali test possono essere inclusi nella documentazione tecnica.

20

**È corretto affermare che solo parte della documentazione tecnica è richiesta in caso di dubbi sulla non conformità di un giocattolo?**

Nel caso in cui le autorità di vigilanza del mercato nutrissero dubbi in relazione alla conformità di un giocattolo, esse possono richiedere la documentazione tecnica del fabbricante o una traduzione di parti rilevanti della stessa. Le autorità devono indicare la natura del dubbio e le parti o gli aspetti del giocattolo soggette a indagine. Devono essere richiesti solo gli elementi della documentazione tecnica necessari per l'indagine, in modo da non costituire un onere sproporzionato per il fabbricante. La richiesta deve indicare un termine per il ricevimento dei documenti richiesti, che è di 30 giorni. Può essere stabilito un termine più breve qualora l'autorità nazionale giustificasse l'urgenza a causa di rischi gravi e immediati. Tali previsioni presentano una duplice finalità: da una parte il fatto di fornire elementi rilevanti della documentazione tecnica permette a un fabbricante di spiegare le misure da egli adottate per gestire i rischi associati al giocattolo al fine di soddisfare i requisiti della DSG. Dall'altra parte, l'esame di tali documenti aiuta le autorità di vigilanza del mercato a completare la loro indagine, nonché a fugare o confermare i loro dubbi in relazione alla conformità del giocattolo in questione.

21

**L'importatore/distributore può tradurre i fascicoli tecnici?**

Ai sensi della DSG, è il fabbricante che deve fornire una traduzione delle parti rilevanti della documentazione tecnica nella lingua di uno Stato membro a seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato di tale Stato membro.

22

**Chi è tenuto ad avere la dichiarazione di conformità?**

Quando un giocattolo viene immesso sul mercato il fabbricante deve redigere una DdC. In questo modo il fabbricante certifica e si assume la responsabilità in relazione alla conformità del giocattolo ai requisiti essenziali della DSG. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato con sede nell'UE (se applicabile) e l'importatore deve conservare la DdC per almeno dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo. Il distributore, a seguito di una richiesta motivata, deve essere in grado di fornire la DdC alle autorità competenti.

23

**Sussiste l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di conformità?**

Un fabbricante deve sottoscrivere la DdC poiché egli dichiara che il giocattolo è conforme alla DSG, il che deve essere verificato prima che il giocattolo venga immesso sul mercato.

24

**Un importatore può redigere la dichiarazione di conformità?**

Il fabbricante è obbligato a redigere la DdC. Tuttavia, qualora il fabbricante avesse nominato un rappresentante autorizzato mediante mandato scritto, tale rappresentante autorizzato può redigere la DdC. Qualora l'importatore fosse stato nominato come rappresentante autorizzato del fabbricante, in tale circostanza l'importatore sarebbe in grado di redigere la DdC.

25

**Con quale rapidità un'autorità si attende di ricevere la dichiarazione di conformità da un distributore?**

La DdC deve essere resa disponibile all'autorità per la vigilanza del mercato immediatamente dietro richiesta motivata. La documentazione tecnica deve essere resa disponibile all'autorità di vigilanza entro 30 giorni, salvo il caso in cui sia giustificato un termine più breve in caso di rischio grave e immediato.

26

**Cos'è uno "standard armonizzato"?**

Gli standard armonizzati sono standard europei adottati dagli organismi europei di normalizzazione e preparati ai sensi delle linee guida generali concordate tra la Commissione europea e gli organismi europei di normalizzazione secondo un mandato emesso dalla Commissione di concerto con gli Stati membri. I riferimenti a tali standard possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si veda:

[http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys/index_en.htm)

27

**Qualora gli standard per le sostanze chimiche non fossero disponibili, come deve comportarsi un fabbricante?**

Il capitolo sulla valutazione della sicurezza chimica nel [documento di orientamento sulla documentazione tecnica](#) illustra come procedere quando non sono disponibili standard o quando tali standard non coprono i rischi chimici in questione.

28

### **Come è possibile assicurarsi che un giocattolo sia solo notificato su RAPEX, se esso presenta un rischio grave?**

RAPEX è il sistema di allarme UE per lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in relazione a misure adottate per evitare o restringere la commercializzazione o l'utilizzo di prodotti che presentano rischi seri per la salute e la sicurezza dei consumatori. Esso funziona secondo procedure dettagliate illustrate nell'allegato alla Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (DSGP).

Non appena viene rilevato un rischio serio e immediato, l'autorità nazionale deve consultare, per quanto possibile e appropriato, il produttore o il distributore del prodotto interessato. L'autorità deve cercare di ottenere la quantità massima di informazioni sui prodotti e sulla natura del pericolo, senza compromettere l'esigenza di rapidità. Lo Stato membro deve informare la Commissione quando egli adotta o decide di adottare misure d'emergenza per prevenire, restringere o imporre condizioni specifiche sulla possibile commercializzazione o l'utilizzo di prodotti al consumo che presentano rischi seri e immediati.

Un'ulteriore condizione per ricorrere al RAPEX è costituita dal fatto che gli effetti del rischio possono andare oltre il territorio dello Stato membro interessato. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire prove per giustificare le misure nazionali, come nel caso della procedura relativa alla clausola di salvaguardia ai sensi delle direttive basate sui principi del nuovo approccio. La Commissione verifica che le informazioni siano conformi alle norme della DSGP e le fa circolare negli altri Stati membri.

29

### **Chi è responsabile della vigilanza del mercato?**

Le autorità nazionali sono responsabili della vigilanza del mercato. In particolare, questo assicura l'imparzialità delle operazioni di vigilanza del mercato. Ogni Stato membro può decidere in relazione alla propria infrastruttura di vigilanza del mercato. Ad esempio, non vi sono limiti per l'attribuzione di responsabilità tra le autorità su base funzionale o geografica, purché la vigilanza sia efficiente e copra l'intero territorio.

30

### **Cosa accade ai giocattoli contraffatti confiscati?**

Ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP), le autorità di vigilanza del mercato possono ordinare, coordinare e organizzare il richiamo e la distruzione di prodotti pericolosi. Tuttavia, i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato devono essere proporzionali alla gravità del rischio e devono tenere in considerazione il principio di precauzione. Il regolamento 765/2008 prevede solo il richiamo di prodotti che presentano un 'rischio grave' (articolo 20) e permette alle autorità di distruggere tali prodotti.

31

### **Dove si possono reperire informazioni sui laboratori che svolgono esami tipo CE?**

Il [sito Internet](#) della Commissione europea elenca tutti gli organismi notificati per la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli.

32

### **Le etichette di avvertenza devono essere redatte nella lingua del Paese?**

I fabbricanti devono assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in una o più lingue facilmente comprensibili dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato (la legge nazionale indica la lingua richiesta per ogni Stato membro).

33

### **Quali passaggi devono essere compiuti per armonizzare i requisiti europei e statunitensi?**

La normativa sulla sicurezza dei giocattoli è stata recentemente introdotta sia in Europa che negli Stati Uniti. Queste due nuove parti di legislazione richiedevano un aggiornamento dei rispettivi standard. Gli standard UE sono principalmente basati sulla DSG, mentre quelli statunitensi devono essere approvati dalla Commissione sulla sicurezza dei prodotti al consumo (CSPC). Tuttavia, la Commissione europea e la CSPC, nonché i rispettivi organismi di normalizzazione, stanno discutendo la collaborazione.

## ABBREVIAZIONI:

**CE:** Conformité Européenne (Conformità europea)

**CEN:** Commissione Europea per la Normalizzazione

**CMR:** sostanze cancerogene, mutageni o nocive per la riproduzione

**CSPC:** Commissione statunitense sulla Sicurezza per i Prodotti al Consumo

**DdC:** Dichiarazione di Conformità

**UE:** Unione Europea

**DGSP:** Direttiva Generale sulla Sicurezza dei Prodotti

**RAPEX:** Sistema per lo scambio rapido di informazioni

**DSG:** Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Commissione europea – DG Impresa e Industria  
[http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/index_en.htm)

Associazione europea delle industrie del giocattolo (TIE)  
<http://www.tietoy.org>

